



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

# NOTIZIE UTILI N. 42

### **Sanzione disciplinare per l'agente di polizia municipale che non difende il sindaco**

L'agente della polizia municipale, addetto alla pubblica sicurezza, ha l'obbligo di tutelare l'integrità del sindaco e deve intervenire se qualcuno lo aggredisce. E' corretta quindi la sanzione disciplinare di sospensione di dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione per il commissario aggiunto di polizia locale che, pur avendo assistito all'aggressione del sindaco, non è intervenuta in alcun modo. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 2 dicembre 2019 n. 31388.

### **Indennità di accompagnamento: va concessa anche in presenza di vizi formali**

La Cassazione rigetta il ricorso dell'Inps. La domanda per l'indennità di accompagnamento va concessa anche se il certificato medico non indica la condizione che ne presuppone il riconoscimento

Con l'**ordinanza n. 29786/2019 la Cassazione** rigetta il ricorso dell'Inps in quanto l'istituto ha erroneamente respinto la richiesta di accompagnamento avanzata da un soggetto solo perché il certificato medico allegato alla domanda difettava dell'indicazione della sua condizione di impossibilità di compiere da solo le normali attività quotidiane e la sua condizione di handicap. Ricorda infatti la Corte, come chiarito da recente cassazione, che la presenza di **eventuali vizi formali** della domanda **non ostacolano il riconoscimento** del beneficio assistenziale **dell'indennità di accompagnamento**.

### **Rimborso spese legali sostenute dal pubblico dipendente per la difesa in giudizio per fatti attinenti il proprio lavoro**

**Rimborso spese legali sostenute dal pubblico dipendente per la difesa in giudizio per fatti attinenti il proprio lavoro**  
**Pubblico impiego privatizzato – Spese legali – Rimborso – Presupposti - Individuazione**

Presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente per la difesa in giudizio per fatti attinenti il proprio lavoro sono la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento definitivo del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Ha ricordato la Sezione che l'art. 18 sopra riportato attribuisce un peculiare potere valutativo all'Amministrazione con riferimento all'an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso – con l'ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. St., sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; id., sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593).

Di per sé il parere – per la sua natura tecnico-discrezionale – non deve attenersi all'importo preteso dal difensore (Cons. St., sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/2012), o a quello liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito (Cons. St., sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive (Cass. civ., S.U., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. St., sez. IV, 7 ottobre 2019, n. 6736; Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/12) ed è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore (Cons. St., sez. II, 30 giugno 2015, n. 7722).

Qualora il diniego (totale o parziale) di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento non comporta di per sé l'accertamento della spettanza del beneficio, dovendosi comunque pronunciare sulla questione l'Amministrazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori.

Presupposti per il rimborso sono: a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento definitivo del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Quanto alla pronuncia definitiva sull'esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando – in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'art. 18 - sia stato applicato l'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; id., A.G., 29 novembre 2012, n. 20/13; id., sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713).

L'art. 18, invece, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione (Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176).



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente, l'art. 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali: l'art. 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse della Amministrazione (e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il 'nesso di immedesimazione organica').

Tale connessione sussiste – sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo l'attivazione del procedimento penale).

Sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro – col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale – esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato. Qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l'accertamento da parte del giudice penale dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui. *Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137 – Pres. ed Est. Maruotti*

### **Concorso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 19-11-2019**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 19 dicembre 2019) Concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

### **Concorso Commissari di Polizia: il bando per 120 posti**

Le domande dovranno essere presentate entro il 2 gennaio 2020

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami del 3 dicembre 2019, n. 95 è stato pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

### **Requisiti per l'ammissione al concorso**

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età; conseguimento di taluni titoli di laurea (fra i quali quelli in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni e scienze economico-aziendali); possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#); idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica di commissario.

### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

Le domande dovranno essere presentate entro il **2 gennaio 2020** con apposita modalità telematica utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). Il candidato può accedere alla suddetta procedura informatica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password) o tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) rilasciata dal comune di residenza.

### **Diario delle prove**

La sede e la data di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il 3 gennaio 2020. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale il giorno 4 marzo 2020.

### **05/12/2019 - L'ARAN interviene sul riproporzionamento dei permessi legge n. 104/1992 per il part-time verticale e sul mancato rispetto dell'orario di servizio**

L'ARAN ha pubblicato in data 25 novembre 2019 due nuovi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcune amministrazioni centrali ma i cui contenuti sono estensibili anche al comparto delle Funzioni Locali, stante la sovrapposibilità dei relativi contratti. Con l'orientamento applicativo CFC 34 l'ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un'amministrazione centrale in merito al riproporzionamento dei permessi ex *art. 33, L. n. 104/1992* per il



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia.

L'ARAN ricorda come il giudice di legittimità sia intervenuto con una prima *sentenza n. 22925/2017* e successivamente ribadendo il proprio orientamento con *sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018*, entrambe aventi ad oggetto riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale. Nel caso specifico del permesso relativo alle *L. n. 104/1992* teso a valorizzare in modo adeguato il permesso per l'assistenza alla persona con grave disabilità, quale di strumento di politica socio-assistenziale, si conferma che non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex *art. 33, L. n. 104/1992* nei confronti del lavoratore con contratto a part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'ordinario orario lavorativo in regime di tempo pieno.

Permesso a recupero per una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

Con orientamento applicativo CFC 35 l'ARAN risponde al quesito posto da una amministrazione centrale sulla natura del permesso a recupero fruito dal dipendente ma successivamente non realizzato, chiedendo se sia possibile collocare in ferie d'ufficio il dipendente per recuperare il debito orario.

L'ARAN precisa come nel nuovo contratto sottoscritto nulla è cambiato rispetto ai permessi autorizzati a recupero al fine di favorire la conciliazione tra esigenze di carattere personale ed esigenze di servizio. Il mancato rispetto del vincolo orario relativo all'assenza autorizzata, in questo come negli altri casi di permesso previsti dal CCNL, assume dunque rilievo in termini di inosservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, dovrà essere valutato ai sensi di quanto previsto in proposito nella sezione disciplinare del contratto. In altri termini, il mancato rispetto dell'orario di servizio oltre alla decurtazione economica che il lavoratore subisce in busta paga, rappresenta una violazione del rapporto sinallagmatico con il datore di lavoro suscettibile di sanzione disciplinare. In merito alla possibilità di recuperare il debito orario decurtando un giorno di ferie, tale operazione non è consentita. Ricorda, infatti, l'ARAN come l'istituto delle ferie sia orientato al recupero psico-fisico del dipendente e come tale risulta indisponibile, secondo il principio in diverse occasioni stabilito dalla Consulta. Pertanto, va esclusa la potestà dell'amministrazione di operare automatiche riconversioni della causale di assenza mediante imputazione a ferie della giornata in cui si verifica il mancato rispetto del limite orario del permesso, anche in considerazione dell'incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all'intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa) (**tratto da quotidianopa.leggiditalia.it**)

## **Invalidità civile: nessuna compensazione delle spese se la domanda è accolta**

Per la Cassazione, il giudice può compensare le spese solo in presenza di una soccombenza reciproca, non se la domanda è interamente accolta.

La **Cassazione** con l'ordinanza n. 31288/2919 ribadisce un principio già chiaramente espresso dall'art. 92 c.p.c.

Il giudice può compensare le spese tra le parti solo se le pretese contrapposte di entrambi vengono rigettate a loro svantaggio.

## **Quanto si risparmia con l'impianto luce LED?**

Le **lampadine LED** garantiscono risparmi sui consumi. Molti utenti che affrontano ristrutturazioni in casa si chiedono se sono previste detrazioni. Requisito fondamentale per l'accesso alle **agevolazioni fiscali** è proprio che vi sia una ristrutturazione in corso. Non basta comprare lampadine LED per scaricare la spesa. In caso di lavori in casa, invece, le lampadine led di fatto si possono far rientrare nei materiali di illuminazione per usufruire dell'agevolazione fiscale del 65% per il risparmio energetico. Con **ristrutturazione edilizia** è inoltre possibile acquistare lampadine a led con **iva agevolata** al 10%.